

COMUNE di
GIUGLIANO in CAMPANIA di NAPOLI

SETTORE PRODUTTIVO

REGOLAMENTO

del MERCATO per il COMMERCIO all'INGROSSO dei
PRODOTTI AGRICOLO - ALIMENTARI

INDICE

- Definizione del Mercato	art. 1	pag. 4
- Tipologia funzionale	art. 2	pag. 4
- Finalità	art. 3	pag. 5
- Gestione del Mercato	art. 4	pag. 5
- Commissione di Mercato	art. 5	pag. 5
- Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato	art. 6	pag. 7
- Direttore del Mercato	art. 7	pag. 9
- Compiti del Direttore del Mercato	art. 8	pag. 9
- Personale addetto al Mercato	art. 9	pag. 11
- Rilevazioni statistiche e prezzi	art. 10	pag. 11
- Servizio di polizia	art. 11	pag. 12
- Servizio di pesatura e verifica del peso — strumento di pesatura	art. 12	pag. 12
- Gestione dei servizi	art. 13	pag. 13
- Servizio igienico-sanitario	art. 14	pag. 13
- Servizi di facchinaggio e trasporto	art. 15	pag. 14
- Tariffe	art. 16	pag. 16
- Cassa di Mercato	art. 17	pag. 17
- Responsabilità	art. 18	pag. 17
- Venditori e compratori	art. 19	pag. 18
- Commissionari, mandatari ed astatori	art. 20	pag. 19
- Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione agli acquisti ed alla vendita	art. 21	pag. 19
- Accesso al Mercato	art. 22	pag. 19
- Disciplina operatori e personale da essi dipendente	art. 23	pag. 20

- Destinazione ed assegnazione dei posteggi e dei magazzini	art. 24	pag. 21
- Assegnazione aree riservate ai produttori	art. 25	pag. 22
- Carattere dell'assegnazione dei posteggi	art. 26	pag. 22
- Gestione dei posteggi	art. 27	pag. 23
- Uso dei posteggi	art. 28	pag. 24
- Termine e revoca delle assegnazioni	art. 29	pag. 25
- Orario dei mercati	art. 30	pag. 26
- Ordine interno	art. 31	pag. 26
- Circolazione dei veicoli	art. 32	pag. 27
- Operazioni di vendita	art. 33	pag. 28
- Merce in vendita	art. 34	pag. 28
- Norme per la commercializzazione	art. 35	pag. 28
- Vendita dei prodotti	art. 36	pag. 29
- Vendita per conto	art. 37	pag. 30
- Certificazione per merci non ammesse alla vendita o deperite	art. 38	pag. 30
- Merci affidate per la vendita alla direzione del Mercato	art. 39	pag. 31
- Provvedimenti disciplinari ed amministrativi	art. 40	pag. 32
- Commercio all'ingrosso fuori Mercato	art. 41	pag. 32
- Educazione alimentare ed iniziative promozionali	art. 42	pag. 33
- Rinvio alla normativa vigente	art. 43	pag. 33
- Disposizioni transitorie	art. 44	pag. 33

ART. 1

Definizione del Mercato

L'area attrezzata messa a disposizione degli operatori economici per il commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo-alimentari sita in NA Giugliano in Campania alla via S. Maria a Cubito, costituisce il Mercato Agricolo-alimentare, ai sensi ed agli effetti della legge della Regione Campania 1 aprile 1975 n.13.

L'area indicata al comma precedente ha tutti i requisiti previsti dall'art. 1 del Regolamento - tipo approvato dal Consiglio Regionale della Campania con Deliberazione n. 300/6 del 29.nov.1978, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 dell'8.feb.1979.

Ai fini del presente Regolamento, per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli interi o confezionati.

Nel Mercato vengono commercializzati i seguenti prodotti agricolo-alimentari:

1. Frutta fresca
2. Frutta secca
3. Ortaggi
4. Cereali
5. Sementi e piantine per la produzione e riproduzione dei prodotti edibili
6. Derivati dalla conservazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

ART. 2

Tipologia Funzionale

L'ubicazione in un'Area di notevole e prevalente produzione ortofrutticola e la caratteristica di distribuzione all'ingrosso del prodotto a largo raggio sul mercato interno ed in quello esterno, caratterizzano il Mercato Ortofrutticolo di Giugliano in Campania in 'Mercato di Produzione'.

ART. 3

Finalità

Il Mercato è un pubblico servizio che, attraverso la concentrazione dell'offerta e la vigilanza sull'applicazione delle norme di commercializzazione e delle norme igienico - sanitarie, mira a tutelare i consumatori finali ed a remunerare nella giusta misura i produttori e gli addetti alla distribuzione, eliminando la intermediazione inutile.

L'attività del Mercato si adeguerà alle direttive della Regione ed alle norme da essa emanate per assicurare, in casi eccezionali, il ripristino della normalità nell'ipotesi di turbative delle attività di commercio all'ingrosso dei prodotti agricolo - alimentari.

ART. 4

Gestione del Mercato

Il Mercato è gestito dal Comune di Giugliano in Campania di Napoli ex art. 3 L. 13/75 che, nel presente Regolamento, sarà definito "Ente Gestore".

L'Ente Gestore, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, può associare alla gestione le associazioni degli operatori di cui al successivo art. 19 nonché Enti e organismi pubblici.

I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del Mercato, ad eccezione dei costi per interventi di manutenzione straordinaria e per l'ammortamento e miglioramento degli impianti e dei servizi comuni.

ART. 5

Commissione di Mercato

Presso il Mercato è costituita una apposita Commissione presieduta dal rappresentante legale individuato ex lege.

La Commissione è nominata dall'Ente Gestore, ed è composta dai seguenti

membri designati dai rispettivi Enti, Associazioni ed Organizzazioni:

- 1) tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza, eletti dal Consiglio Comunale;
- 2) un rappresentante della Camera di Commercio di Napoli;
- 3) tre rappresentanti del movimento cooperativo dei produttori;
- 4) tre rappresentanti delle associazioni di categoria della produzione;
- 5) due rappresentanti dei consumatori, di cui uno in rappresentanza delle cooperative di consumo;
- 6) due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso operanti nel Mercato;
- 7) due rappresentanti dell'industria di trasformazione e di conservazione;
- 8) due rappresentanti dei commissionari del Mercato;
- 9) due rappresentanti del commercio al dettaglio;
- 10) due rappresentanti del commercio ambulante;
- 11) due rappresentanti dei facchini e degli altri lavoratori dipendenti;
- 12) l'Ufficiale Sanitario o suo delegato;
- 13) un abituale operatore con i mercati esteri;
- 14) un rappresentante dell' I.C.E. (Istituto Commercio Estero).

La Commissione dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La Commissione ha la facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente della Commissione stessa o da un suo delegato, del quale devono far parte, in ogni caso, i rappresentanti della categoria dei produttori dei commercianti all'ingrosso, dei commissionari, dei dettaglianti, degli ambulanti, dei facchini, dei consumatori e delle cooperative.

La Commissione determinerà le competenze, entro i compiti propri, e fisserà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento.

Alle sedute della Commissione e del Comitato di coordinamento partecipa senza diritto di voto il Direttore del Mercato.

Ai lavori della Commissione e del Comitato di Coordinamento possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti di altre categorie, Enti, e Uffici interessati ed esperti nei problemi da trattare.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e/o dal Comitato di coordinamento va trasmessa all'Assessorato regionale al Commercio, all'Ente Gestore, al Direttore del Mercato - a cura del Segretario - entro 20 giorni dall'adozione.

Un dipendente dell'Ente Gestore, quale Segretario della Commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

L'Ente Gestore può proporre, modifiche, innovazioni e abrogazioni di articoli del presente Regolamento, o parte di essi, e sottoporle all'approvazione della Giunta Regionale.

ART. 6

Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato

La Commissione di cui al precedente art. 5, è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. g

Gli inviti di convocazione recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione, devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata senza il rispetto del termine di cui al comma precedente.

Le sedute sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, con la presenza di un qualsiasi numero di componenti.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di:

1. esprimere parere sul numero dei posteggi, di cui il Mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio precisando inoltre la parte di superficie riservata ai produttori associati e singoli e quella destinata a venditori occasionali purchè in possesso dei requisiti di legge.

Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del Mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda;

2) esprimere parere in ordine alla durata delle concessioni di posteggio;

3) esprimere parere, sentiti gli interessati, sulle sanzioni di cui all'art. 40 nei confronti degli operatori del Mercato;

4) esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di Mercato;

5) proporre all'Ente Gestore le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del Mercato stesso, al fine di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico - sanitario;

6) proporre all'Ente Gestore le modifiche da apportare al Regolamento del Mercato al fine di renderlo quanto più rispondente possibile alle esigenze di funzionamento del Mercato stesso;

7) esprimere parere in ordine all'organico del personale dipendente dell'Ente Gestore necessario al funzionamento dei servizi di Mercato su proposta del Direttore del Mercato;

8) esercitare ogni altra attribuzione espressamente prevista dalla normativa vigente.

Al fine di fornire alla Commissione regionale, di cui all'art. 5 della legge regionale 1 aprile 1975 n. 13, le indicazioni utili allo svolgimento dei compiti propri, la Commissione di Mercato provvede:

a) a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del Mercato;

b) ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;

c) a comunicare eventuali rilievi, deficienze e irregolarità riscontrate

nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della Regione.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente art. 5 per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, spettano il rimborso spese di viaggio e un gettone di presenza, nei modi di legge e nella misura prevista dal D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 5, e successive integrazioni e modificazioni, a carico del Ente Gestore.

ART. 7

Direttore del Mercato

Al Mercato è preposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso, la sua nomina è fatta dall'Ente Gestore.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dall'Ente Gestore sentita la Commissione del Mercato stesso.

L'esame consiste in un colloquio che i candidati debbono sostenere innanzi ad una Commissione nominata dall'Ente Gestore ed approvata dalla Giunta Regionale sentita la Commissione di cui all'art. 5 della L.R. 13/75.

Al momento della determinazione dei criteri da eseguire nell'assegnazione dei punti a ciascun titolo, ai fini della formazione della graduatoria, in ordine di merito, devono essere valutati i titoli conseguiti dai candidati al termine di corsi tecnici corrispondenti alla specializzazione merceologica ed alla tipologia funzionale del Mercato.

Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da Enti gestori di altri Mercati o da Pubbliche Amministrazioni, purchè autorizzato dall'Ente Gestore, nè svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente Gestore stesso con le funzioni da lui svolte nel Mercato.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Direttore sono disciplinati dall'Ente Gestore.

ART. 8

Compiti del Direttore del Mercato

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del

Mercato stesso e dei Servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento nonché a quelle impartite al riguardo dall'Ente Gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di Mercato.

Il Direttore dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta, nei confronti del personale, i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente Gestore le sanzioni di maggior rilievo secondo le norme contenute nel Regolamento del Personale.

Al Direttore del Mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

1. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
2. curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
3. vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
4. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento;
5. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
6. autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita dei prodotti oltre l'orario previsto;
7. proporre all'Ente Gestore o alla Commissione di Mercato, anche su segnalazione degli operatori, iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi del Mercato;
8. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
9. accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e ove occorra, la varietà della merce e lo stato di conservazione;
10. vigilare perché l'attività dei commissionari dei mandatari si svolga secondo la norme di legge e di Regolamento;
11. vigilare perché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare

fraudolentemente il peso dei prodotti e perché vengano impedito eventuali frodi;

12. eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura od in particolare in quelle notturne;

13. curare nel quadro delle attrezzature di Mercato la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art. 39;

14. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art. 14;

15. emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;

16. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative o regolamentari nonché dal presente Regolamento.

Il Direttore ha l'obbligo di allontanare dal Mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del presente Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato.

ART. 9

Personale Addetto al Mercato

L'eventuale personale impiegatizio ed operaio del Mercato è assunto dall'Ente Gestore entro 3 mesi dall'approvazione della pianta organica da parte dell'Ente stesso.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma sono determinati dall'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato.

L'Ente Gestore potrà avvalersi di prestazioni di opere o servizi fornite da soggetti individuati secondo le norme di legge.

ART. 10

Rilevazioni Statistiche e Prezzi

Le rilevazioni statistiche, effettuate in conformità alle disposizioni degli Enti ed Istituti preposti, riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel Mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno allo stesso.

Il servizio concernente le rilevazioni statistiche è assicurato dall'Ente Gestore del Mercato in collaborazione con gli organismi interessati.

I dati forniti per i rilievi statistici devono essere completi della indicazione esatta della specializzazione merceologica (varietà, qualità, ecc.) della quantità e della provenienza.

I dati globali unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.

La Direzione del Mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, dall'ultimo comma dell'art. 37 del presente Regolamento.

ART. 11

Servizio di Polizia

Nel Mercato l'ordine pubblico è assicurato dai competenti organi di Polizia. L'Ente Gestore mette a disposizione dei predetti organi di Polizia i locali e la dotazione necessaria.

ART. 12

Servizio di Pesatura e Verifica del Peso. Strumento di Pesatura

All'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti "un servizio di verifica" del peso.

Il Direttore del Mercato, o suo delegato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i venditori. Il Direttore del Mercato, o suo delegato, provvede ad eseguire controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfetta condizione di funzionamento;
- perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- bene in vista ai compratori.

Il Direttore del Mercato deve essere immediatamente informato dei guasti o del cattivo funzionamento della pesa.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto delle vendite, dal venditore o dal personale da lui incaricato.

ART. 13

Gestione dei Servizi

L'Ente Gestore provvede direttamente a tutti i servizi di Mercato, salvo la facoltà di dare in concessione privilegiando, a parità di condizioni, le forme di cooperazione tra esercenti:

- 1) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 2) il servizio di pulizia del Mercato;
- 3) il servizio di bar e ristorante;
- 4) il servizio di frigorifero;
- 5) il servizio di parcheggio per i veicoli ed automezzi;
- 6) il servizio di pubblicità;
- 7) ogni altro servizio ausiliario del Mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'Ente Gestore e concessionario, sentita la Commissione di Mercato.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il concessionario non può sub - concedere il servizio assunto, sotto pena di decadenza, salvo i casi previsti ex lege.

L'Ente Gestore richiederà ai sopra detti concessionari copia di polizza assicurativa e potrà richiedere il versamento di somma a titolo di deposito come previsto dall'art. 18 del presente regolamento.

ART. 14

Servizio Igienico-Sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e attrezzature nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti agricoli-alimentari immessi nel Mercato, provvedono i competenti organi regionali, provinciali e comunali facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità: anche in materia di igiene del suolo, dell'abitato e delle attrezzature.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate

partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e al Direttore del Mercato.

Per esigenze igienico-sanitarie può essere vietato il ritiro delle merci.

L'utilizzazione dei residui è deliberata dall'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'igiene e l'ambiente, pur mirando a realizzare, ove possibile, fonti di Entrata in Bilancio. L'Ente Gestore pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il Direttore del Mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

I controlli igienico-sanitari debbono essere previsti quotidianamente ed effettuati in modo efficace.

Le irregolarità riscontrate comportano, oltre alle sanzioni previste, la pubblicizzazione, nelle forme di legge, dell'infrazione (affissione all'Albo del provvedimento).

ART. 15

Servizio di Facchinaggio e Trasporto

Il servizio di facchinaggio e trasporto all'interno del Mercato, qualora non sia svolto direttamente dall'Ente Gestore, può essere dato in concessione dall'Ente stesso ai facchini liberi esercenti con priorità alle loro cooperative o carovane i cui soci siano tutti in possesso del certificato di iscrizione nel Registro di cui all'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773 sentiti i rappresentanti sindacali delle categorie operanti nel Mercato.

In mancanza di dette concessioni, le operazioni di facchinaggio e trasporto potranno essere eseguite da facchini liberi esercenti purchè in possesso del certificato indicato nel comma precedente.

L'Ente Gestore, su proposta del Direttore, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e, ove esistano cooperative, i rappresentanti di queste ultime, provvede alla determinazione annuale del numero e dell'indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori, in modo da garantire un efficiente servizio e di assicurare a questi la continuità del lavoro ed il

raggiungimento di un'equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte ed alle relative tariffe. Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, devono farsi carico di svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti, regolarmente assunti per tale specifica mansione, con rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.

Per ambito del posteggio e del magazzino s'intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico. Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico ed al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Tutti gli operatori che intendano avvalersi del personale proprio devono darne preventiva comunicazione alla Direzione del Mercato entro il 31 ottobre di ogni anno, per permettere all'Ente Gestore di tenerne conto agli effetti della determinazione dello organico occorrente.

I lavoratori facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del Mercato, debbono aver compiuto il 18.mo anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica nonché lo svolgimento delle proprie attività.

A tal fine devono essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato. L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61.mo anno di età.

I facchini sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'Ente Gestore ed approvata nei modi di legge.

I facchini sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico, e la consegna e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

Ad essi, altresì, è vietato di farsi aiutare o sostituire da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel Mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente Gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga

disposizione.

I facchini che contravvengono alle disposizioni del presente Regolamento o a quelle emanate dal Direttore del Mercato per quanto di sua competenza, o che comunque turbino il normale funzionamento del Mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) diffida scritta od orale disposta dal Direttore;
- b) sospensione dal Mercato per un periodo di tempo variabile da uno a quindici giorni;
- c) nei casi più gravi, sentite le Organizzazioni Sindacali di categoria del Mercato più rappresentative a livello nazionale, revoca dell'autorizzazione e espulsione dal Mercato disposta dall'Ente Gestore, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione, il punito non può accedere per nessun motivo al Mercato.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), sono assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

ART. 16

Tariffe

Le tariffe dei servizi di Mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dall'Ente Gestore, sentito il parere della Commissione di Mercato ed approvate nei modi di legge.

Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore del Mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel Mercato possono prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quella stabilita al comma precedente. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

L'imposizione e l'esazione di tariffe superiori a quelle fissate nei modi di legge comportano l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'attività nel Mercato, giusta art. 40 del presente Regolamento.

ART. 17

Cassa di Mercato

Al fine di agevolare lo svolgimento del Servizio di Tesoreria inerente alla gestione di Mercato e facilitare le operazioni bancarie e creditizie da parte degli operatori, l'Ente Gestore, entro il recinto del Mercato, può istituire la cassa di Mercato, affidandola, ad una azienda di credito, abilitata dalla normativa vigente, mediante convenzione da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale sentita la Commissione di Mercato.

L'Ente Gestore potrà istituire apposito "Fondo di Garanzia" per agevolare l'accesso al credito degli operatori del Mercato.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui detto Fondo deve essere contenuto sono stabiliti dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di far ricorso alla Cassa di Mercato.

ART. 18

Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanza o deperimenti dei prodotti o cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori o frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'Ente Gestore.

A loro carico l'Ente Gestore può adottare le sanzioni previste dal presente Regolamento.

I concessionari sono tenuti a stipulare una apposita polizza di assicurazione con massimali adeguati, da produrre in copia conforme all'Ente Gestore, contratta con primaria Comp. di Ass.ni, a copertura di eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose, atti vandalici prodotti da ignoti, incendio che potrebbe verificarsi nell'ambito dell'Area mercatale.

L'Ente Gestore stipulerà pari polizza di assicurazione a garanzia dei rischi da

responsabilità civile per i danni che potrebbero derivare ai dipendenti dell'Ente stesso e le parti immobiliari adibite all'attività mercatale.

ART. 19

Venditori e Compratori

Sono ammessi ad operare nel Mercato:

A) venditori:

- 1) i titolari di concessioni e mandatari iscritti negli appositi Albi;
- 2) i produttori singoli o associati, limitatamente alle vendite stagionali o occasionali, anche se non iscritti negli appositi Albi, nell'ambito delle capacità produttive delle proprie aziende;
- 3) i consorzi e le cooperative di produttori o commercianti;
- 4) le organizzazioni di produttori di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622;
- 5) le imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti di cui all'art. 1 legge regionale 1. apr. 1975, n. 13;

B) compratori:

- 1) i commercianti all'ingrosso;
- 2) i commissionari e i mandatari;
- 3) i commercianti al minuto;
- 4) le imprese che provvedono a lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;
- 5) gli Enti Comunali di consumo e di approvvigionamento;
- 6) le comunità, le convivenze, i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali o di altri consorzi;
- 7) i gruppi di acquisto, i loro consorzi ed associazioni.

Avverso la mancata ammissione al Mercato è ammesso ricorso all'Ente Gestore che, sentita la Commissione di Mercato, decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

ART. 20

Commissionari e Mandatari

L'Ente Gestore ha facoltà di richiedere ai titolari di concessioni e mandatari, per magazzini e posteggi, una cauzione in danaro o assegno bancario circolare intestato all'Ente stesso, con clausola di non trasferibilità.

L'importo della cauzione, che non può essere inferiore ad euro 1.000,00, è fissato dall'Ente Gestore sentita la Commissione di Mercato. Tale importo potrà essere rideterminato alla fine del periodo quinquennale di scadenza delle concessioni.

Tale somma non è produttiva di interessi, né soggetta a rivalutazione monetaria.

La cauzione di cui al presente articolo resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel Mercato ed è prestata a garanzia delle somme dovute all'Ente Gestore per mancato pagamento di canoni di concessione magazzini e posteggi, tasse, etc.

ART. 21

Accertamento del Possesso dei Requisiti per l'Ammissione agli Acquisti ed alle Vendite

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel Mercato è accertato dal Direttore del Mercato attraverso l'esame della seguente documentazione, da acquisire agli atti dell'Ente Gestore:

- a. certificazione d'iscrizione negli Albi di cui all'art. 3 L. 25.mar.1959, n. 125;
- b. certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui risiede l'interessato dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate dall'art. 19 del presente Regolamento, qualora si tratti di persona non sottoposta all'obbligo dell'iscrizione negli Albi di cui alla lettera a. del presente articolo.
- c. certificazione per l'accertamento dei requisiti morali, ivi compresa la certificazione antimafia, previsti ex lege.

ART. 22

Accesso al Mercato

Per l'accesso al Mercato il Direttore dello stesso rilascia a tutti gli operatori ed addetti, previo accertamento della loro appartenenza alle categorie di cui all'art. 19, apposita tessera munita di fotografia da cui risultino:

1) generalità del titolare; 2) il titolo di ammissione al Mercato; 3) il periodo di validità.

Il Direttore del Mercato è tenuto a vietare l'accesso al Mercato a coloro che risulteranno sforniti della tessera di cui ai commi precedenti.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spesa.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso all'Ente Gestore che, sentita la Commissione di Mercato, decide, entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

Il Direttore di Mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

ART. 23

Disciplina Operatori e Personale da essi Dipendente

I produttori singoli o associati, i consorzi e le cooperative di produttori non iscritti negli appositi Albi, possono vendere soltanto i prodotti di loro produzione, come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, direttamente o a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda.

I commercianti grossisti possono effettuare vendita anche per conto terzi ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti nell'apposito Albo dei commissionari.

I commissionari con posteggio in Mercato possono effettuare vendita per conto proprio, solo se iscritti nell'Albo dei commercianti.

E' vietato ai commercianti ed ai commissionari ammessi ad operare nel Mercato di vendere derrate in loro possesso e presenti sul Mercato ad altri commercianti all'ingrosso o commissionari di Mercato per la rivendita all'interno dello stesso; i relativi contratti sono nulli.

I commissionari, i mandatari, non possono esercitare per conto proprio sia nel Mercato che fuori Mercato il commercio dei prodotti oggetto della attività del Mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Tutti coloro che sono addetti alla preparazione, manipolazione e vendita dei prodotti alimentari devono essere muniti dell'apposito libretto sanitario aggiornato e sottoporsi agli obblighi delle disposizioni vigenti.

ART. 24

Destinazione ed Assegnazione dei Posteggi e dei Magazzini

I posteggi e i magazzini, destinati ad attività di vendita a carattere continuativo dei prodotti di cui al precedente art. 1, sono assegnati dall'Ente Gestore agli operatori indicati alla lettera A) dell'art. 19 del presente Regolamento su istanza dell'interessato.

Con apposito avviso pubblico saranno indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande e i documenti e titoli che dovranno essere presentati per la valutazione delle domande stesse.

I posteggi e i magazzini proporzionalmente saranno assegnati nell'ordine:

- 1) alle Cooperative o Consorzi dei produttori;
- 2) alle Cooperative o Consorzi di commercianti;
- 3) agli altri operatori.

Nell'ambito di ciascuna categoria di operatori indicata nel comma precedente saranno tenuti in considerazione i seguenti criteri di priorità:

- 1) pregressa titolarità di concessione nell'ambito del Mercato di Giugliano in Campania;
- 2) rilevanza e continuità dell'attività;
- 3) volume di affari trattati in precedenza;
- 4) anzianità di esercizio della ditta richiedente.

A parità di condizioni delle ditte richiedenti si ricorrerà al sorteggio. Nessuna ditta potrà essere assegnataria di due o più magazzini o posteggi, nell'ambito del Mercato. Non saranno prese in considerazione, inoltre, richieste di assegnazioni di magazzini o posteggi prodotte da persone incluse in imprese familiari già titolari di concessioni. Le assegnazioni dei predetti magazzini o posteggi avranno durata quinquennale, salvo rinnovo previa verifica dei

requisiti professionali e morali, ed avranno scadenza contemporanea qualunque sia la loro data d'inizio.

Il canone per l'uso di ciascun magazzino o posteggio è stabilito dal Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato ed approvato nei modi di legge. Esso verrà corrisposto in rate trimestrali anticipate.

ART. 25

Assegnazione Aree Riservate ai Produttori

Le aree riservate ai produttori singoli ed associati, per la esclusiva vendita dei loro prodotti, pari almeno al 20% dell'Area mercatale, sono assegnate ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie indicate alla lett. A) dell' art. 19 del presente Regolamento, previo adeguato accertamento.

Tali aree vengono assegnate:

- dal Direttore del Mercato se temporanee, ovvero, per periodi di durata non superiore a gg. 60;
- dall'Ente Gestore se continuative, ovvero per periodi di durata superiore a gg. 60.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nei commi precedenti, stabilite con le modalità dell'art. 16 del presente Regolamento, deve essere pagata anticipatamente.

Per le assegnazioni annuali è ammesso il pagamento a rate trimestrali anticipate.

ART. 26

Carattere dell'Assegnazione dei Posteggi

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persona fisica, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che ai figli o al coniuge o ai partecipanti all'impresa di cui all'art. 230/bis del Codice Civile, subordinatamente all'autorizzazione dell'Ente Gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

In caso di morte dell'assegnatario, gli eredi legittimi hanno diritto a continuare

nell'assegnazione, fino alla scadenza, purchè siano in possesso dei requisiti suddetti per l'ammissione alle vendite nel Mercato, dandone comunicazione documentata all'Ente Gestore entro il termine di un anno dal decesso ai sensi del D.L. 114/98.

In caso che gli eredi legittimi siano minori possono essere rappresentati da persona avente i requisiti suddetti, dall'altro coniuge o da persona già legalmente autorizzata in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento ai sensi della citata normativa.

Qualora la persona fisica assegnataria di un magazzino o posteggio, intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione sia trasmessa alla società per la residua durata della concessione, rivolgendo regolare istanza all'Ente Gestore.

Il trasferimento dell'assegnazione alla società può essere autorizzato purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia in ordine fiscale, sia di ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del Mercato e purchè non ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di persona giuridica, fermo restando che il legale rappr.te pro tempore abbia i requisiti di cui all'art. 19 del presente Regolamento, essa viene intestata alla Società e decade con il cessare della Società stessa.

La Società è tenuta a comunicare all'Ente Gestore ogni modifica avvenga nell'ambito della gestione societaria.

Nel caso di variazione del legale rappresentante della Società, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ente Gestore entro e non oltre gg. 30 dall'avvenuta variazione, ai fini dell'accertamento dei requisiti morali e professionali del legale rappresentante che subentra. Decorso detto termine la concessione dovrà essere revocata.

Qualora l'assegnazione del posteggio sia disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori, essa viene intestata alle cooperative o alle associazioni di produttori stesse che sono tenute a comunicare all'Ente Gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso della assegnazione.

ART. 27

Gestione dei Posteggi

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al 2° e 3° comma dell'articolo precedente.

Qualora l'assegnatario sia persona fisica questi, in caso di impedimento, può farsi rappresentare, per un massimo di sei mesi - estensibili fino ad un quarto del periodo concessorio in caso di gravi e comprovati motivi di salute - nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado o da terza persona avente i requisiti di legge e mandato di rappresentanza.

Quando la rappresentanza di cui al comma precedente supera complessivamente, nel corso del periodo concessionale, il quarto della durata dello stesso, la concessione è revocata.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata a persona della società diversa dal rappresentante legale purchè abbia il mandato con rappresentanza e purchè in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'Ente Gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

ART. 28

Uso dei Posteggi

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo, numero e data di rilascio della concessione nonché data di inizio e scadenza della stessa secondo il fac-simile predisposto dal Direttore del Mercato. E' fatto carico al concessionario che tale indicazione non sia deteriorata e sia ben visibile.

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. E' vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

L'Ente Gestore potrà provvedere all'istituzione di un deposito di imballaggi

adeguato alle necessità dal Mercato da intendersi quale servizio di Mercato a titolo oneroso.

Durante le ore di chiusura del Mercato nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto, rilasciato dal Direttore del Mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità senza la preventiva autorizzazione dell'Ente Gestore.

La relativa istanza deve essere presentata tramite il Direttore del Mercato.

ART. 29

Termine e Revoca delle Assegnazioni

L'assegnazione del posteggio termina nei seguenti casi:

- a) alla scadenza contrattuale della stessa;
- b) per rinuncia dell'assegnatario;
- e) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) per scioglimento della società assegnataria.

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi, sentita la Commissione di Mercato:

1. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
2. uso o cessione totale o parziale del posteggio in favore di terzi;
3. inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi o per 60 gg. complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente Gestore;
4. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
5. accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o della tariffa per la occupazione dell'area;
6. volume di affari non inferiore a quello indicato dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato ogni 5 anni in concomitanza con la scadenza delle concessioni;
7. superamento dei limiti dei periodi di rappresentanza di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 27 del presente Regolamento.

La revoca è deliberata dall'Ente Gestore, previa diffida all'interessato, salva ogni

altra azione civile o penale, ai sensi del dettato normativo della L. 241/90.

Nei casi indicati ai numeri 2) 3) e 5) si procederà alla revoca solo per inottemperanza dell'interessato alla diffida di cui al comma precedente.

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi da persone o cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca. In caso di inottemperanza si procederà allo sgombero a cura dell'Ente Gestore e a spese dell'assegnatario che è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

ART. 30

Orario del Mercato

Trattandosi di 'Mercato di Produzione', giusta art. 2 del presente Regolamento, gli orari di funzionamento nonché il calendario dei giorni di apertura e chiusura, sono determinati dalla Giunta Regionale sentita la Commissione Regionale di cui all'art. 5 della L. 1.apr.1975 n. 13, previa richiesta dell'Ente Gestore, come previsto dall'art. 30 del Regolamento tipo approvato con Deliberazione di Giunta regionale del 1.ago.1978 n. 357.

ART. 31

Ordine Interno

E' vietato sia nel Mercato che nelle sue dipendenze:

- a) effettuare vendita in luoghi diversi da quelli assegnati a norma dell'art. 24;
- b) abbandonare, alla fine delle vendite, prodotti invenduti, sulle aree destinate ai produttori singoli o associati;
- c) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- d) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- e) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario;
- f) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc. senza autorizzazione;
- g). introdurre cani;

- g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- i) gettare sui luoghi di passaggio merci avariate o altro;
- l) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni;
- m) ogni atto contrario alla sicurezza.

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in Mercato possono apporre in appositi Albi, disposti dalla direzione, avvisi a carattere sindacale. La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal Direttore secondo le norme prescritte dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato.

ART. 32

Circolazione dei Veicoli

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in Mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del Mercato stesso.

La circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolate con disposizioni emanate dall'Ente Gestore con apposito ordine di servizio del Direttore del Mercato.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dall'Ente Gestore.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi sono stabilite dall'Ente Gestore, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del Mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli, è fissato dall'Ente Gestore su proposta del Direttore del Mercato, sentita la Commissione di Mercato.

Nell'interno del Mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo, quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.

ART. 33

Operazioni di Vendita

Le vendite avvengono a libera contrattazione.

L'Ente Gestore comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi di quantitativi di merci introdotte nel Mercato.

ART. 34

Merce in Vendita

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Sono assolutamente vietati l'assortimento di prodotti diversi in un unico imballaggio e la cosiddetta "coppatura".

Gli imballaggi devono essere inalterabili e rispondenti ai requisiti igienico sanitari, prescritti.

Alla fine delle contrattazioni ai venditori e/o produttori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato le merci introdotte ed invendute senza dover, per il ritiro delle stesse, corrispondere alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura all'Ente Gestore o al Concessionario.

Il ritiro dal Mercato dei prodotti agricolo - alimentari può, tuttavia, essere vietato dai competenti uffici di cui all'art. 14 del presente Regolamento, per motivi di carattere igienico - sanitari.

ART. 35

Norme per la Commercializzazione

Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati, si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal D.M. 7 agosto 1959 e successive modifiche.

La commercializzazione dei prodotti di cui al precedente art. 1 avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alle norme per l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi

imballaggi, nonché ai regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.

Dell'osservanza delle norme riguardanti la qualificazione ed il confezionamento dei prodotti posti in vendita è in ogni caso responsabile il detentore dei prodotti stessi.

ART. 36

Vendita dei Prodotti

La vendita dei prodotti agro-alimentari deve avvenire, a peso netto, a numero, a collo. Sugli imballaggi deve essere riportata l'indicazione del loro peso.

Il Direttore del Mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non classificati secondo le norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi vengano adeguatamente riclassificati dal detentore salvo rivalsa.

Le vendite debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui all'art. 19 e da produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta, ai sensi del presente Regolamento o da loro dipendenti.

Ai concessionari di posteggi o personale dipendente, ai facchini e a persone di fatica in genere ed ai rivenditori è proibito di intromettersi, comunque, nelle contrattazioni altrui.

A tutto il personale di Mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel Mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività commerciale.

E' pure proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente all'acquisto e presso il posteggio del venditore.

Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

ART. 37

Vendite per Conto

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel Mercato devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione da concordare tra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10% del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di Mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio (scarico compreso), fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente alla soglia del posteggio (escluso il carico), nonchè dello "star del credere".

Il Commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente che dovrà essere debitamente informato.

I commissionari ed i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti, regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

- 1) la natura e la qualificazione del prodotto ed il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) peso di ciascuna partita o colli venduti;
- 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I Commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

ART. 38

Certificazione per Merci non Ammesse alla Vendita o Deperite

Gli operatori del Mercato possono chiedere all'Ente Gestore, in persona del Direttore del Mercato, o suo delegato, la certificazione attestante la mancata vendita delle merci non aventi i requisiti indicati dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori

possono chiedere apposito accertamento l'Ente Gestore, per il tramite del Direttore del Mercato, il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle merci, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore del Mercato rilascia un certificato comprovante la distruzione con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi, alle disposizioni suddette, non può, in nessun caso, giustificare al produttore e/o conferente, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

ART. 39

Merci Affidate, per la Vendita, alla Direzione del Mercato

Il Direttore del Mercato provvede, mediante i mandatari o i commissionari, nonché della Cassa di Mercato, ove esistente, ed in conformità delle norme stabilite preventivamente dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, alla vendita, mediante trattativa privata:

- a. delle merci affidate alla Direzione per la vendita;
- b. delle merci pervenute nel Mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla Direzione del Mercato o irreperibili;
- c. delle merci che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al Mercato, esigono di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.

I Commissionari, i mandatari, e la Cassa di Mercato, ove esistente, sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dal Direttore del Mercato.

I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di Mercato, ove esistente, o al Direttore del Mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.

L'Ente Gestore ed il Direttore del Mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori

mittenti o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

ART. 40

Provvedimenti Disciplinari ed Amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento di Mercato, vanno punite - tenuto conto della gravità della infrazione e della recidività - con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) diffida (verbale o scritta) da parte del Direttore;
- b) sospensione dei colpevoli da ogni attività di Mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del Direttore;
- c) sospensione da ogni attività di Mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore di Mercato;
- d) revoca dell'assegnazione del posteggio e dei magazzini per i motivi di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, irrogati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati all'Ente Gestore e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

ART. 41

Commercio all'Ingrosso fuori Mercato

L'esercizio del commercio all'ingrosso, attuato fuori del Mercato, si svolge con il rispetto di tutte le norme del Regolamento relativo al Mercato all'ingrosso locale, comprese quelle relative all'orario ed al calendario delle operazioni mercantili, ad eccezione di quelle che attengono al funzionamento interno di esse.

In caso di inosservanza delle norme previste dal presente articolo da parte degli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori del Mercato, il Sindaco competente per territorio, con provvedimento definitivo, dispone nei loro confronti la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

ART. 42

Educazione Alimentare ed Iniziative Promozionali

L'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, elabora annualmente un piano di educazione alimentare e di orientamento dei consumi destinati agli utenti del Mercato ed ai consumatori nel quadro delle indicazioni della Giunta regionale e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale stessa.

Gli operatori del Mercato sono impegnati a collaborare all'attuazione del piano. L'Ente Gestore, inoltre, promuove incontri periodici con gli operatori della produzione, del Mercato e del Commercio al dettaglio, allo scopo di definire iniziative ed adeguamenti organizzativi atti a ridurre i costi di distribuzione dei prodotti.

ART. 43

Rinvio alla Normativa Vigente.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge nonché quanto previsto dal Regolamento Tipo approvato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione del 1.ago.1978 n. 0357, pubblicata sul B.U.R.C. dell'8.feb.1979.

ART. 44

Disposizioni Transitorie.

Le seguenti disposizioni transitorie avranno validità fino allo scadere di sei mesi a far data dall'approvazione definitiva del presente Regolamento.

La Direzione del Mercato, durante il succitato periodo transitorio - entro il quale dovranno essere completate le procedure concorsuali - sarà affidata al Dirigente del Settore preposto; in difetto di tale funzione, ed in difetto di affidamento della stessa, l'Ente Gestore potrà provvedere alla nomina, nel rispetto della normativa anche comunale vigente in materia di organizzazione dei Servizi e degli Uffici, di un tecnico esterno che abbia comprovati requisiti professionali e che abbia svolto le funzioni di specie per almeno 5 anni ex co. VI, art. 110, D. Lgs. Del 18.ago.2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni.

Nelle more della costituzione della Commissione di Mercato di cui all'art. 5 del

Commissione Comunale Consiliare competente.

Fino alla emanazione della Deliberazione di Giunta Regionale che determina gli orari ed il calendario di funzionamento del Mercato, l'Ente Gestore può provvedere in merito con apposita ordinanza sindacale sentita la Commissione Consiliare Comunale competente.

Considerato che il Bando di assegnazione per le concessioni, ex art. 24 del presente Regolamento, dovrà essere pubblicato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, le concessioni già rilasciate, sono prorogate fino alla approvazione della graduatoria definitiva derivante da detto Bando salvo eventuali revoche o trasformazioni previste dal presente Regolamento.

il Commissario Straordinario

ex D.D. 349 dell'11.ott.2001 e 509 del 7.ago.2003 AGC 13 Sett. 03 Serv. 02

avv. Renato Capalbo